

# Comitato di valutazione e criteri per l'attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti

Roberta Di Paolantonio

Dirigente Scolastico

## 1. Il quadro delle regole

La Legge 107 del 2015, al comma 129 dell'art. 1, novella l'art. 11 del Testo unico, di cui al D.lvo n. 297/94, prevedendo la Costituzione di un "Comitato di valutazione" che si assume, oltre ai tradizionali ruoli, il compito di "individuare i criteri per la valorizzazione del merito". Il Dirigente scolastico attribuirà ai docenti una somma del fondo per la valorizzazione del merito, sulla base di una "motivata valutazione" (comma 127). Il Comitato individuerà i criteri sulla base di indicazioni contenute nel punto 3 dello stesso comma 129 e di seguito riportate:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Prima di intraprendere una lettura interpretativa delle parole chiave evidenziate nel testo di legge, completiamo i riferimenti normativi utili a definire i termini della procedura di attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti. La "querelle" riguarda la natura del "bonus", anche alla luce delle svariate rivendicazioni sindacali riferibili alla pretesa contrattazione dei criteri per l'attribuzione del bonus. Il comma 126 della Legge dispone che "per la valorizzazione del merito è istituito... un apposito fondo". Il successivo comma 127 recita che "il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, ... assegna annualmente al personale docente una somma del fondo, di cui al comma 126, sulla base di una motivata valutazione". Pertanto, appaiono chiare due circostanze relative al soggetto ed all'oggetto del contendere. Il Dirigente scolastico viene confermato, in veste di datore di lavoro, come responsabile della "valutazione del personale" e della corresponsione di "premi incentivanti", come previsto nel novellato art. 17 comma e-bis (introdotto dall'art. 39, lett. c del D.lvo n.150/09) del D.lvo n. 165/2001.

Questo passaggio è importante poiché attesta che anche nella Norma speciale, come si può intendere la Legge 107, in quanto riferibile all'ammini-



strazione della scuola, si riconoscono al Dirigente gli stessi poteri compresi nella generale funzione dirigenziale, di cui al D.lvo 165/01, come novellato dal D.lvo 159/09. Poiché la normativa speciale di settore prevale sulla normativa generale, si può avere in tal senso una conferma delle prerogative del dirigente scolastico avverso la valutazione del personale della scuola e la corresponsione del bonus per la valorizzazione del merito. Riguardo all'oggetto, si può affermare che è vero che il bonus di cui trattasi è un premio incentivante e perciò rientra nella tipologia di trattamento economico accessorio, ma questo non lo sottopone necessariamente, ed eventualmente "in toto", alla contrattazione sindacale. Il motivo di questa conclusione dipende dalla legge. Si deve avere riguardo alla gerarchia delle fonti del diritto ed ai generali criteri di interpretazione della Legge. La norma di un rango "superiore" prevale su quella di grado inferiore e la legge successiva di pari livello, abroga le disposizioni precedenti che con essa contrastano. Inoltre, la normativa speciale prevale di seguito, sulla norma generale. Questi criteri sono utili per ricordare che dopo la "Legge Brunetta" del 2009, le disposizioni di legge prevalgono sulle disposizioni contenute nei CCNL. Per lo stesso motivo, sono eliminate dalla Contrattazione d'Istituto le materie di cui alle lettere h), i), m), dell'art. 6 del CCNL/scuola, declassate ad oggetto di informazione preventiva.

La lettera l) dell'art. 6 di cui sopra, dispone che la contrattazione riguarda "i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori", di cui all'art. 45 del D.lvo 165/01. Il citato art. 45 riguarda il trattamento economico fondamentale ed accessorio ed al punto 3 dispone che "i contratti collettivi definiscono... i trattamenti economici accessori collegati... alla performance individuale" oltre che organizzativa. Si tratta di una definizione "quantitativa" che non si riferisce alla contrattazione dei criteri. Questi sono affidati alla Legge, ad una Commissione e ad un Organismo indipendente. Quindi pare certo che la Legge "Brunetta" abbia eliminato dalla contrattazione la definizione dei criteri per l'attribuzione dei premi incentivanti, che pertanto diventano una peculiare tipologia di trattamento economico accessorio. Il punto 4 dello stesso articolo ribadisce che "i dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori". Il D.lvo 150/09, regola materia del Merito e Premi al Titolo III. L'art. 19, al punto 4, ove citasi per la prima volta la contrattazione integrativa, dispone che la contrattazione possa prevedere deroghe alle percentuali utili per il calcolo delle fasce di merito del personale e per le percentuali del fondo da assegnare alle fasce di merito. Nessun cenno alla contrattazione